



**COMUNE DI TERRALBA**  
(Provincia di Oristano)  
**COMANDO POLIZIA LOCALE**

**BANDO PER LE CONCESSIONI TEMPORANEE DI POSTEGGI IN AREE PUBBLICHE  
NELLE FESTE DI SAN CIRIACO E B.V. DI BONARIA 2026 (scad. 21/07/2026 ore 12)**

**VISTE:**

- la Legge Regionale 18 maggio 2006, n°5 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale n°15/15 in data 19 aprile 2007;
- il D.Lvo 31 marzo, 1998, n°114;

VISTO il Regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°75 in data 01/12/2015, come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n°15 in data 02/07/2020, il quale in particolare:

- all'art.15 per fiera, ai sensi dell'art.14 lett.e) L.R.5/2006 e degli artt.1, 16 e 17 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n°15/15 in data 19 aprile 2007, intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di ... festività (... San Ciriaco, B.V. di Bonaria); Le aree, ed i posteggi, destinati alle fiere sono individuate dalla Giunta Comunale;

- all'art.16 prevede che per la concessione dei posteggi è necessario il possesso di tutti i requisiti abilitanti il commercio su aree pubbliche; I soggetti interessati alla partecipazione alle fiere devono presentare, pena l'irricevibilità, istanza scritta al comune, almeno 60 giorni antecedenti la manifestazione; La priorità nella graduatoria per la assegnazione dei posteggi è data dai seguenti criteri:

- ✓ maggior numero di sole presenze effettive cumulate, autocertificate e/o attestate da ricevute di pagamento per l'occupazione del suolo pubblico; le presenze sono quelle maturate direttamente dal richiedente e, in caso di subingresso, anche quelle maturate dall'operatore che abbia ceduto la stessa propria azienda al primo;
- ✓ maggior numero delle tipologie trattate;
- ✓ produzioni dell'artigianato locale e dell'agroalimentare;

- allo stesso art.16 prevede che in occasione di fiere mercato, sagre, festività o di altre manifestazioni straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee; E' facoltà della Amministrazione di provvedere alla assegnazione dei posteggi con concessione di suolo pubblico decennale; La assegnazione del posteggio è limitata al giorno o ai giorni, qualunque della settimana, di durata della fiera; La graduatoria è affissa all'Albo Pretorio almeno 10 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi. Entro dieci giorni successivi alla pubblicazione i soggetti che hanno presentato istanza hanno facoltà di produrre eventuale documentazione non in possesso della Amministrazione, ritenute utili per il riconoscimento di una posizione più favorevole in graduatoria; Scaduto detto termine si provvederà alla assegnazione tenuto conto della ulteriore documentazione pervenuta e convalidata. A tal fine il Servizio competente potrà procedere preventivamente a convocazione degli operatori secondo l'ordine di graduatoria aggiornata, ricevendo in tale contesto la indicazione del posteggio prescelto fra quelli; Gli operatori esclusi dalla assegnazione per esaurimento di posteggi conservano la posizione in graduatoria ed a questi sono riservati i posteggi che, per i motivi oltre indicati, non potranno essere utilizzati dai concessionari;

- all'art.17 prevede che il concessionario del posteggio che non dimostra di aver effettuato i pagamenti delle tasse e tariffe dovute deve liberare e rendere disponibile il suo posteggio per la assegnazione ad altro operatore; L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento non sia presente sul posteggio entro l'orario stabilito per la vendita è considerato assente ed il posteggio viene assegnato mediante scorrimento della graduatoria ad altro operatore, a partire dal primo degli utilmente collocati in precedenza esclusi dalla assegnazione ove presente, ed altrimenti anch'egli considerato assente; E' fatto, a carico degli operatori, obbligo di permanenza per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo i casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico o infortunio o altro), sarà considerato assente a tutti gli effetti; La assenza è giustificata soltanto da malattia, infortunio, gravidanza o puerperio comprovati con certificazione medica;

**RICHIAMATI** per le sole attrazioni dello spettacolo viaggiante l'art.69 e l'art.80 R.D. 18/06/1931 n°773 T.u.l.p.s., che prescrivono la licenza e l'agibilità del sito di installazione e dato atto che l'Ente non dispone di un proprio regolamento in materia e che pertanto ai fini della priorità nella assegnazione dei posteggi si utilizza esclusivamente il criterio generale della anzianità di presenze effettive;

**CONSIDERATO** che sono imminenti i tradizionali festeggiamenti in onore di San Ciriaco (prevedibilmente 6-7-8-9 agosto) e della B.V. di Bonaria a Marceddi nel primo fine settimana successivo al ferragosto (21-22-23 agosto), anche se al momento non si ha notizia ufficiale o avvio del procedimento di acquisizione del titolo per lo svolgimento di dette manifestazioni né l'Ente ha provveduto alla individuazione e messa a disposizione delle aree pubbliche per il commercio su aree pubbliche e per le installazioni dello spettacolo viaggiante;

**RILEVATO** l'obbligo di dare attuazione alle sopra richiamate norme mediante assegnazione in concessione temporanea dei posteggi per il commercio su aree pubbliche nelle due festività di San Ciriaco e della B.V. di Bonaria per l'anno 2026;

DATO ATTO che la Giunta Comunale deve preliminarmente provvedere all'individuazione di aree e posteggi;

**RICHIAMATI:**

- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno c.d. "*Direttiva Bolkestein*" che persegue l'obiettivo di garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato all'interno degli Stati membri della Comunità in modo da realizzare un mercato interno caratterizzato da maggiore competitività ed equilibrio;

- il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*" e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 16 e l'articolo 70;

- l'Intesa in Conferenza Unificata nella seduta del 5 luglio 2012 ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

- l'art.1, commi 1180 e 1181, della legge 205/2017, il quale prevede che le concessioni in essere al 1° gennaio 2018 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 sono prorogate di validità fino a tale data e che le nuove procedure selettive si dovranno svolgere con modalità diverse dalle precedenti, essendo prevista l'integrazione dei criteri di cui all'Intesa in Conferenza Unificata del 5 luglio 2012;

- l'art. 1, comma 686, della L. 30/12/2018, n°145, che ha sottratto la materia del commercio su aree pubbliche alla applicazione del D.Lvo 59/2010 ed ha abrogato l'art.70, comma V, relativo ai criteri per il rilascio e rinnovo delle concessioni, non disponendo alcunché in merito alla procedura ed ai criteri attualmente applicabili;

ACCERTATA pertanto applicabilità per l'assegnazione in questione dei posteggi nelle fiere dei Criteri precedenti all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/2010;

RICHIAMATO l'art.1, comma 816 e successivi, L. 27 dicembre 2019, n°160;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del canone unico dei mercati e commercio su aree pubbliche realizzati anche in strutture attrezzate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°12 in data 14/04/2021, nel quale vengono disciplinati anche gli aspetti amministrativi e gestionali delle concessioni;

VISTA la delibera G.C. n°43 in data 15/04/2021;

RICHIAMATO l'art.32, comma 5, del Regolamento relativo al "*Servizio della raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilati, ingombranti e pericolosi*" come modificato con deliberazione n°22 in data 14/07/2014;

VISTA ed integralmente richiamata la propria Determinazione n°042 del 09.05.2026 con la quale è stato approvato nello schema il presente bando pubblico per l'assegnazione temporanea nel 2026 di posteggi nei tradizionali festeggiamenti civili in onore di San Ciriaco e della B.V. di Bonaria a Marceddi compreso il rientro a Terralba;

### **RENDE NOTO**

E' indetta la procedura di pubblica selezione per l'assegnazione delle concessioni temporanee di posteggi in aree pubbliche per il commercio su aree pubbliche e per le attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione dei festeggiamenti civili in onore di San Ciriaco nelle prevedibili date del 6-7-8-9 agosto 2026 e della B.V. di Bonaria a Marceddi nel primo fine settimana successivo al ferragosto (21-22-23 agosto 2026) e per il rientro a Terralba (29 agosto), destinati ad entrambi i settori alimentare e non alimentare e per le attrazioni dello spettacolo viaggiante. Le aree ed i posteggi verranno individuati con successivo atto della Giunta Comunale e soltanto sulla base di detto atto di programmazione e conformemente allo stesso sarà possibile procedere alla assegnazione dei posteggi.

Salvo quanto oltre disposto per i chioschi destinati alla somministrazione e le installazioni dello spettacolo viaggiante, unico tipo di struttura ammessa per l'esercizio dell'attività commerciale all'interno dei posteggi è la struttura mobile veicolare e/o eventuali accessori (tavoli, banconi, ombrelloni, tende, etc.) o altra poggiata sul suolo pubblico, con divieto assoluto di manomissione, modifica o danneggiamento dell'infrastruttura pubblica o di installazione anche temporanea di impianti o attrezzature.

Il posteggio verrà concesso nello stato di fatto in cui si trova. Sarà cura degli interessati provvedere preventivamente al sopralluogo ed alla verifica dell'area del posteggio oggetto di concessione ed alle dimensioni.

In caso di mancata concessione dei posteggi a seguito dell'esperimento della presente procedura ad evidenza pubblica, i posteggi rimasti potranno essere assegnati agli operatori aventi priorità secondo regolamento e successivamente a quelli che hanno presentato istanza oltre il termine di scadenza del presente bando.

Per effetto della concessione del posteggio nasce l'obbligo di corresponsione del Canone Unico Patrimoniale conseguente alla occupazione dell'area pubblica ed alla produzione dei rifiuti secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. E' inoltre previsto l'obbligo di corresponsione preventiva della cauzione a garanzia del corretto conferimento dei rifiuti prodotti, in assenza non può essere attribuito il posteggio. Con la presentazione della domanda il richiedente dichiara di accettare qualsiasi variazione tariffaria che dovesse verificarsi durante la concessione per disposizioni di legge o per legittima determinazione dell'Amministrazione comunale.

La concessione rilasciata scadrà al termine di ciascuna manifestazione, salvo diverso provvedimento.

Per effetto del rilascio del posteggio il concessionario è obbligato a garantire la propria presenza in tutte le date dei festeggiamenti ed a corrispondere il canone totalmente dovuto. La mancata ingiustificata occupazione del posteggio per

una sola data equivale assenza per tutte le date. La occupazione del posteggio non può impedire l'utilizzo da parte di terzi di altro posteggio o area pubblica anche di transito nonché l'accesso ed utilizzo di area privata.

## INVITA

gli interessati a presentare domanda per l'assegnazione del posteggio con le modalità sotto indicate:

### PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va redatta, su supporto cartaceo o informatico, conformemente al modello allegato, o comunque riportante tutti i contenuti, sottoscritta dall'operatore e presentata a mano o con raccomandata a.r. o con P.E.C. esclusivamente al protocollo del comune di Terralba **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 (ventuno) luglio 2026.**

Ai fini della presentazione nei termini fa fede la consegna presso detto ufficio ovvero la ricevuta di accettazione della P.E.C..

Considerato che la Posta Elettronica Certificata è personale, non saranno procedibili le istanze inviate con P.E.C. da soggetto diverso dal titolare della casella, salvo abbia ricevuto regolare incarico professionale dall'operatore economico di cui ne deve fornire contestualmente copia.

Dovrà essere contestualmente assolto l'obbligo del bollo (marca da €16,00 per l'istanza + marca da €16,00 per la concessione). La mancata o insufficiente apposizione della marca da bollo comporta la segnalazione all'Agenzia delle Entrate competente per la regolarizzazione e l'applicazione della relativa sanzione (artt. 19 e 31 DPR 642/1972).

### REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

Possono partecipare alla selezione le persone fisiche o le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'art.2 e 15 della L.R. 18 maggio 2006, n°5 e art.3 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n°15/15 in data 19 aprile 2007. Possono altresì partecipare le associazioni di volontariato o sportive ovvero comitati regolarmente costituiti ed aventi tra le proprie finalità anche l'attività accessoria del commercio occasionale su area pubblica per finanziare la propria attività principale.

Ulteriore requisito è la regolarità dei pagamenti, alla data di scadenza del bando, nei confronti della scrivente amministrazione, pena l'esclusione.

I titolari delle attrazioni dello spettacolo viaggiante sono ammessi purché muniti di tutti i requisiti per la installazione delle medesime e conformemente alle norme di sicurezza sia proprie che relative al sito individuato dall'Ente.

### CONTENUTO DELLA DOMANDA

**1.** La domanda deve essere regolarmente firmata e deve contenere, a pena di inammissibilità:

- dati anagrafici del richiedente;
- Codice Fiscale e Partita IVA;
- numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;
- indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce, settore merceologico prescelto, con dettaglio preciso delle misure definitive dell'area richiesta e che si intende occupare; per le attrazioni dello spettacolo viaggiante anche la dichiarazione sulla esatta localizzazione dei mezzi di trasporto e di appoggio;
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D.Lgs.59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente, in particolare:
  - a) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salva la intervenuta riabilitazione;
  - b) di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale (per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione);
  - c) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione);
  - d) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione);
  - e) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali (per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione);

- f) di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza (per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione);
- g) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi;
- consenso al trattamento dei dati personali

2. Ai fini delle priorità per l'assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:

- dichiarazione o autocertificazione relativa alle effettive presenze maturate nella manifestazione;
- numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese per l'attività del commercio su aree pubbliche dell'eventuale dante causa e degli eventuali precedenti titolari;
- ogni altro elemento ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge.

3. Alla domanda devono essere **allegati**, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

- copia del documento di identità (in caso di istanza non presentata a mano);
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
- Copia del conferimento di procura se ricorre il caso;

4. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e *in toto* ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Le istanze pervenute complete in ogni parte in data precedente la pubblicazione del presente bando si intendono regolarmente acquisite ma soggiacciono a tutte le relative disposizioni e procedimenti.

#### **FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

In caso di pluralità di domande concorrenti per il medesimo posteggio la graduatoria per l'assegnazione delle concessioni verrà effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità nell'ordine (art.6 deliberazione della Giunta Regionale n°15/15 in data 19 aprile 2007 e art. 9 Regolamento Commercio su Aree Pubbliche):

- maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nell'area pubblica oggetto del bando risultanti dalla documentazione agli atti del Comune; le presenze sono quelle maturate direttamente dal richiedente e, in caso di subingresso, anche quelle maturate dall'operatore che abbia ceduto la stessa propria azienda al primo;
- in subordine, richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
- in subordine, richiesta di posteggio aggiuntivo da parte dei soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

in ulteriore subordine progressivo:

- presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
- numero familiari a carico;
- anzianità del richiedente;
- anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

Per la formazione della graduatoria faranno fede i dati dichiarati in sede di compilazione dell'istanza e verificati dall'Ufficio.

I requisiti ed i titoli, che devono essere necessariamente posseduti dal candidato alla data di scadenza del presente bando, saranno verificati sulla base dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n.445 del 28 12.2000) oltrech  decedere dai benefici ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 445/2000.

#### **PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA**

La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Terralba. Gli interessati possono chiedere visione degli atti e/o presentare osservazioni entro 7 giorni dalla pubblicazione, nonché richiedere in autotutela la revisione della graduatoria producendo dati comprovati e ricevute. Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ai sensi del D. Lgs. n°104/2010 oppure al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal DPR 1199/1971.

In assenza di ricorsi la graduatoria diverr  efficace a tutti gli effetti.

#### **RILASCIO AUTORIZZAZIONE E PAGAMENTO CANONE UNICO**

Al termine del procedimento in caso di ammissione della istanza e regolarit  dei contenuti verr  rilasciata autorizzazione all'occupazione del posteggio su area pubblica, con obbligo per l'autorizzato di provvedere

contestualmente al pagamento del canone unico patrimoniale calcolato e comunicato dall'ufficio. Nel caso contrario l'istanza verrà rigettata.

### **OBBLIGHI PREVENTIVI ALL'AVVIO DELLA ATTIVITÀ COMMERCIALE**

L'effettivo e legittimo avvio dell'attività mediante strutture temporanee, preventivamente non dichiarate conformi alla normativa anche in relazione al ciclo produttivo (es. attività di arrostiti e successiva vendita, preparazione e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, strutture con rilevanza edilizia, etc.), è subordinato alla presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE) della dichiarazione autocertificativa (DUA) di cui alla Legge Regionale 20 ottobre 2016, n°24 e di cui all'art. 34 e ss.gg. della Legge Regionale 11 gennaio 2016, n°1 per l'avvio dell'attività commerciale o di preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in posteggio, completa e regolare, entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva pena la decadenza dalla assegnazione del posteggio.

Qualora, durante il periodo di validità della graduatoria, il posteggio messo a concorso si rendesse disponibile, questo verrà assegnato al primo concorrente utilmente collocato in graduatoria che ne faccia richiesta fino ad eventuale esaurimento dei posteggi.

Costituisce causa di esclusione la omissione della dichiarazione autocertificativa (DUA) in edizioni precedenti ove fosse stata prevista dalla legge come obbligatoria.

### **INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 (GDPR)**

1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:

- a. nell'ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
- b. in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.

2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della pratica.

Titolare del trattamento: Comune di Terralba - Responsabile del trattamento: dott. Stefano Dessanai

Responsabile della Protezione Dati (DPO): avv. Nadia Corà.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

2. Il presente bando è pubblicato all'Albo del Comune sul sito internet ([www.comune.terralba.or.it](http://www.comune.terralba.or.it)).

Per eventuali informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi al Comando Polizia Locale – Ufficio Polizia Amministrativa e Commercio su Aree Pubbliche, tel. 0783/81861, e-mail: [polizia.municipale@comune.terralba.or.it](mailto:polizia.municipale@comune.terralba.or.it).

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del V Servizio Vigilanza dott. Stefano Dessanai, via Baccelli, 1 - Terralba (telefono 0783/81861, e-mail: [polizia.municipale@comune.terralba.or.it](mailto:polizia.municipale@comune.terralba.or.it)).

L'Organismo competente per la procedura di ricorso è il TAR per la Sardegna – via Sassari 17 – 09124 Cagliari.

I termini per la presentazione del ricorso è di 60 (sessanta) giorni, mentre il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è proponibile entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento adottato.

*Terralba, li 8 maggio 2026*

IL RESPONSABILE DEL V SERVIZIO VIGILANZA  
Comandante della Polizia Locale  
dott. Stefano Dessanai

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni